



ASSOVERNICI

STATUTO

I N D I C E

Premesse **pag. 4**

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Costituzione e denominazione " 4

Art. 2 - Sede " 4

Art. 3 - Scopi " 4

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 4 - Requisiti " 6

Art. 5 - Ammissione " 6

Art. 6 - Doveri degli Associati " 7

Art. 7 - Contributi associativi " 8

Art. 8 - Sanzioni " 8

**Art. 9 - Cessazione della condizione
di Associato** " 9

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Organi dell'Associazione	"	10
Art. 11 - Assemblea	"	10
Art. 12 - Riunioni dell'Assemblea	"	11
Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea	"	12
Art. 14 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea	"	12
Art. 15 - Presidente, Segretario e verbale dell'Assemblea	"	13
Art. 16 - Attribuzioni dell'Assemblea	"	14
Art. 17 - Consiglio Direttivo	"	14
Art. 18 - Riunioni del Consiglio Direttivo	"	15
Art. 19 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo	"	17
Art. 20 - Presidente	"	18
Art. 21 - Vice Presidente	"	19
Art. 22 - Disposizioni generali sulle cariche	"	20
Art. 23 - Direttore	"	20
Art. 24 - Collegio dei Revisori	"	21

Art. 25 - Bilancio preventivo e bilancio consuntivo	" 21
--	-------------

TITOLO IV - MODIFICHE E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 26 - Modifiche statutarie	" 22
---------------------------------------	-------------

Art. 27 - Scioglimento	" 22
-------------------------------	-------------

Premesse

Gli Associati si impegnano a cooperare tra loro solamente negli ambiti che non riguardano la concorrenza reciproca, obbligandosi altresì a non rinunciare ai propri principi in materia di concorrenza, oltre che a rispettare quelli delle altre imprese associate.

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Costituzione e denominazione

È costituita, con durata illimitata, l'Associazione denominata **Assovernici**.

L'Associazione può essere articolata in diversi Gruppi Merceologici attinenti la produzione e la relativa commercializzazione di prodotti vernicianti.

L'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali ed internazionali.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Milano.

Art. 3 - Scopi

L'Associazione si prefigge di favorire il progresso delle imprese associate e del settore dei prodotti vernicianti di cui all'art. 1, provvedendo a promuovere la maggiore solidarietà e collaborazione fra gli Associati e a trattare i problemi sociali, economici e culturali relativi al settore.

All'Associazione è affidata la trattazione di problemi di specifico interesse del settore dei prodotti vernicianti, l'assistenza sul piano tecnico-economico delle imprese associate e la tutela dell'immagine del settore stesso.

Le finalità dell'Associazione sono:

- a) esercitare e promuovere iniziative nell'interesse comune degli Associati, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente;
- b) rappresentare gli interessi degli Associati a livello nazionale, europeo ed internazionale, presso il Parlamento nazionale ed europeo, le autorità centrali e locali, i ministeri, gli istituti, gli enti, le associazioni e le organizzazioni competenti nonché nei confronti di altre associazioni e federazioni, con riguardo a problemi tecnici, economici, giuridici, normativi, tributari,

sindacali e di immagine relativi al settore o ai settori, di cui all'art. 1, in cui operano le imprese associate;

- c) promuovere il progresso scientifico e tecnologico e la tutela dell'ambiente anche attraverso la collaborazione delle autorità competenti, cooperando alla definizione di norme, regolamenti e direttive relativi ai prodotti vernicianti, a livello sia nazionale che internazionale;
- d) favorire e mantenere costanti contatti con gli utilizzatori, e con l'opinione pubblica in genere, al fine di valorizzare correttamente e adeguatamente l'immagine ed il ruolo delle imprese associate e divulgare una corretta conoscenza dei prodotti vernicianti anche promuovendo iniziative editoriali e formative;
- e) assistere e fornire servizi agli Associati in tutti i casi in cui l'intervento richiesto sia conforme alle finalità dell'Associazione;
- f) definire un Codice Etico che deve essere osservato dagli Associati e attuare una costante sorveglianza affinché il comportamento delle imprese sia conforme all'etica e alle finalità dell'Associazione, con la stretta osservanza della normativa vigente, all'uopo promuovendo azioni a correzione delle devianze e degli abusi;
- g) promuovere l'esercizio dell'attività degli Associati nel rispetto delle regole della concorrenza e svolgere tutte le attività che si riconoscano utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 4 - Requisiti

All'Associazione possono aderire, in qualità di Associati, le imprese italiane, sotto qualsiasi forma costituite, che esercitino attività industriali di produzione e la relativa commercializzazione di prodotti vernicianti e i cui bilanci siano certificati da una società di revisione, iscritta nell'apposito albo o registro nazionale, per tutto il periodo di associazione.

Le imprese associate, in funzione delle attività esercitate, sono inquadrare all'interno dei Gruppi Merceologici, di cui all'art. 1, eventualmente individuati.

Non possono aderire all'Associazione le imprese che risultino iscritte ad altre associazioni nazionali che abbiano finalità e scopi analoghi.

Art. 5 - Ammissione

Possono richiedere di far parte dell'Associazione le imprese che svolgono una o più delle attività rappresentate dall'art. 1 e che ne facciano regolare domanda, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice Etico e dai regolamenti dei Gruppi Merceologici.

Le imprese iscritte ad altre associazioni nazionali di cui all'art. 4 devono aver richiesto la risoluzione del relativo rapporto associativo per poter essere ammesse a far parte dell'Associazione.

I rappresentanti delle imprese devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale, morale e di deontologia associativa.

Le domande di ammissione sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, a cui è demandato l'accertamento dei requisiti di base previsti dal presente Statuto; l'ammissione di nuovi Associati diventa esecutiva dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Art. 6 - Doveri degli Associati

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto e le deliberazioni degli organi dell'Associazione, l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza dell'osservanza del Codice Etico approvato dall'Associazione e l'obbligo di iscrizione, per il tramite dell'Associazione, al Cepe (Conseil Européen de l'Industrie des Peintures, des Encres d'Imprimerie et des Couleurs d'Art).

L'attività di Associato deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale e industriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Trascorso il biennio iniziale, l'impresa associata può comunicare il proprio recesso con preavviso inviato con lettera raccomandata A.R. entro il mese di giugno; il recesso ha efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo alla sua comunicazione.

Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 26.

Art. 7 - Contributi associativi

Le imprese associate devono versare i contributi associativi nell'ammontare e nei termini deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il versamento dei contributi all'Associazione viene effettuato entro il primo trimestre di ciascun esercizio.

Gli Associati si obbligano inoltre a versare all'Associazione i contributi dovuti al Cepe.

Art. 8 - Sanzioni

Le imprese associate che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura scritta e motivata;
- b) sospensione del diritto dell'impresa associata a partecipare all'Assemblea;

- c) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono cariche direttive nell'Associazione e, in rappresentanza dell'Associazione, cariche in altre organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
- d) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- e) sospensione dell'impresa associata dall'utilizzo dei servizi e da ogni attività dell'Associazione; la sospensione, per una durata massima di sei mesi, obbliga l'impresa associata a corrispondere anche per la durata sanzionata i contributi dovuti;
- f) espulsione nel caso di grave morosità;
- g) espulsione per grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto e/o dal Codice Etico.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, o anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo.

L'eventuale espulsione di un Associato dovrà essere deliberata dall'Assemblea.

Art. 9 - Cessazione della condizione di Associato

La qualità di Associato si perde:

- a) per recesso dell'Associato, nei modi e nei termini previsti dall'art. 6;
- b) per cessazione volontaria delle attività previste dall'art. 4 da parte dell'impresa associata, con effetto

dalla ricezione della relativa comunicazione inviata all'Associazione con lettera raccomandata A.R.;

- c) per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento dell'impresa associata, passata in giudicato;
- d) per recesso esercitato in base all'art. 26;
- e) per espulsione, deliberata dall'Assemblea ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8.

L'impresa il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo le seguenti modalità:

- sino alla data di scadenza fissata dall'art. 6, nel caso di dimissioni entro i termini di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento o espulsione;
- sino alla scadenza del rapporto associativo, automaticamente prorogatosi, nel caso di recesso comunicato oltre i termini previsti dall'art. 6;
- sino al compimento dell'intero anno nel corso del quale viene comunicato il dissenso, nel caso di recesso esercitato in base all'art. 26.

I contributi associativi e il patrimonio dell'Associazione non sono trasmissibili né rivalutabili.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori.

Art. 11 - Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate.

Gli Associati possono farsi rappresentare per delega scritta da altro Associato avente diritto di voto; questi però non può avere più di due deleghe.

Ciascun Associato dispone in Assemblea di una determinata entità di voti, in ragione dei fatturati dell'Associato complessivamente riferibili allo svolgimento delle attività per le quali è stata richiesta l'associazione, secondo la seguente tabella:

- fino a euro 10.000.000: un voto;
- da euro 10.000.001 a euro 20.000.000: un ulteriore voto;
- e così via aggiungendo sempre un voto al superamento di ogni scaglione di euro 10.000.000.

Non sono ammessi a partecipare alle votazioni in sede di Assemblea gli Associati che non abbiano ottemperato agli obblighi contributivi, tuttavia detti Associati possono

comunque partecipare all'Assemblea senza diritto di intervento nella discussione.

Art. 12 - Riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria:
 - almeno una volta all'anno, entro i primi cinque mesi dalla fine di ciascun esercizio;
 - su richiesta del Presidente;
 - ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo;

- b) in via straordinaria:
 - su richiesta motivata di almeno un Gruppo Merceologico;
 - su richiesta motivata di tanti Associati che rappresentino almeno due terzi dei voti spettanti a tutti gli Associati.

La richiesta del/dei Gruppo/i Merceologico/i e/o degli Associati, deve essere inoltrata per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da discutere all'ordine del giorno; qualora la richiesta risultasse rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione deve seguire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza anche di questo, dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito a ciascun Associato, al suo domicilio dichiarato, almeno quindici giorni prima della data fissata.

In caso di urgenza, l'Assemblea Ordinaria può essere convocata con un preavviso di cinque giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'Assemblea, l'enunciazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e l'eventuale procedura per il collegamento audio o audio-video conferenza.

La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile alla consultazione da parte degli Associati, al fine di garantirne l'adeguata conoscenza.

Art. 14 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando vi partecipi più della metà dei voti spettanti a tutti gli Associati;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese:

- in prima convocazione, a maggioranza dei voti degli Associati;
- in seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando vi siano rappresentati almeno due terzi dei voti spettanti a tutti gli Associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto e allo scioglimento dell'Associazione si applicano gli artt. 26 e 27.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede; per quanto attiene le nomine e le deliberazioni relative a persone e per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 10, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste.

Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità del presente Statuto vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'art. 26.

È ammessa la partecipazione all'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, anche a mezzo audio o audio-video conferenza, qualora espressamente indicato nell'avviso di convocazione.

Ai fini dello scrutinio, le schede di voto si distinguono in valide, nulle, bianche.

Nel caso di contestazione motivata sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei voti presenti e collegati al numero dei votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone affinché la votazione sia ripetuta.

Art. 15 - Presidente, Segretario e verbale dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza anche di questo, dal componente presente più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, una persona designata dall'Assemblea.

Art. 16 - Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività associativa ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione;
- b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dall'art. 17, predeterminandone il numero;
- c) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;

- d) approvare l'entità dei contributi;
- e) deliberare su ogni altro argomento a essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- f) deliberare in merito all'individuazione dei Gruppi Merceologici;
- g) deliberare in merito all'ammissione di nuovi Associati;
- h) deliberare in merito all'espulsione di Associati;
- i) approvare le modifiche del presente Statuto e/o del Codice Etico, con le modalità previste dall'art. 26;
- j) sciogliere l'Associazione, con le modalità previste dall'art. 27.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dal Vice Presidente;
- c) dai Consiglieri.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e devono essere a tal fine proposti da almeno un Associato.

Ogni Associato può proporre un solo rappresentante per la nomina a membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri.

Nel caso vengano a mancare, durante il triennio in carica, uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione per ripristinare il numero dei suoi componenti stabilito dall'Assemblea di nomina; i componenti così

nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, lo stesso si intenderà decaduto e dovrà essere convocata l'Assemblea per procedere a nuove nomine.

Non è ammessa la delega tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, ordinariamente, almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo, dal componente presente più anziano di età del Consiglio Direttivo.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data fissata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Presidenti dei Gruppi Merceologici.

In caso di urgenza può essere convocato con un preavviso di tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del

luogo, del giorno e dell'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare e l'eventuale procedura per il collegamento audio o audio-video conferenza.

I Presidenti dei Gruppi Merceologici hanno diritto di partecipare ed intervenire nelle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi componenti; è ammessa la partecipazione a mezzo audio o audio-video conferenza qualora espressamente indicato nell'avviso di convocazione.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste dei candidati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo, dal componente presente più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono fatte constatare mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore e, in caso di sua assenza o

impedimento, un componente del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo, in coerenza con le direttive di massima stabilite dall'Assemblea:

- a) indirizzare e gestire l'attività dell'Associazione, nell'ambito delle direttive impartite dall'Assemblea;
- b) deliberare sulle questioni di politica economica e industriale che interessino la generalità delle imprese associate;
- c) promuovere e attuare tutto quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e assicurare l'assistenza e il coordinamento, ove richiesto e nei limiti di cui all'art. 3 lettera e), per le iniziative e le attività degli Associati, al fine di dare un indirizzo organico all'azione associativa;
- d) assicurare il coordinamento delle iniziative e delle attività dei Gruppi Merceologici, al fine di dare un indirizzo organico all'azione associativa;
- e) eleggere il Presidente e, su proposta del Presidente, il Vice Presidente;
- f) nominare e sciogliere commissioni, gruppi di lavoro e comitati tecnici per determinati scopi e lavori e definirne le norme di funzionamento;

- g) nominare, per specifici problemi del settore, rappresentanti presso associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche e private (comprese le istituzioni specializzate), consorzi, società, enti, organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
- h) predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- i) proporre all'Assemblea la misura dei contributi associativi;
- l) esaminare e sottoporre all'Assemblea le domande di adesione, in base all'art. 5;
- m) deliberare nei casi previsti la convocazione dell'Assemblea;
- n) deliberare l'organico dell'Associazione;
- o) deliberare sanzioni nei confronti degli Associati inadempienti, in base a quanto stabilito dall'art. 8;
- p) approvare i regolamenti dei Gruppi Merceologici e loro eventuali modificazioni;
- q) approvare convenzioni di natura organizzativa;
- r) deliberare in merito alla nomina, al trattamento economico e alla revoca del Direttore.

Art. 20 - Presidente

Il Presidente:

- a) è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti;
- b) dura in carica tre anni, decade con il Consiglio Direttivo e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi;
- c) adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto ed è investito dei poteri di rappresentanza dell'Associazione;
- d) può delegare al Vice Presidente o a determinati componenti il Consiglio Direttivo, congiuntamente o singolarmente, alcune delle proprie attribuzioni;
- e) attiva le procedure più idonee per la formazione delle eventuali liste dei candidati agli organi dell'Associazione;
- f) propone la nomina, il trattamento economico e la revoca del Direttore e l'assunzione, il trattamento economico e la risoluzione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione;
- g) autorizza l'emissione dei mandati di pagamento che devono essere sottoscritti dal Direttore; tali mandati devono avere in allegato tutti i documenti giustificativi delle spese;
- h) riferisce al Consiglio Direttivo sulla gestione economico-finanziaria.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo, dal componente presente del Consiglio Direttivo più anziano di

età, la cui firma attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Venendo a mancare il Presidente per motivi diversi dalla scadenza, la riunione del Consiglio Direttivo per la cooptazione di un nuovo componente e per l'elezione di un nuovo Presidente, deve essere tenuta entro tre mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Art. 21 - Vice Presidente

Il Vice Presidente:

- a) è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, su proposta del Presidente;
- b) collabora con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione;
- c) dura in carica tre anni e decade contemporaneamente al Presidente, in caso di cessazione di quest'ultimo per motivo diverso dalla scadenza, decade con la nomina del successore;
- d) sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente.

Venendo a mancare il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, provvede alla sua sostituzione; il Vice Presidente così eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Art. 22 - Disposizioni generali sulle cariche

Tutte le cariche associative sono gratuite.

Art. 23 - Direttore

Il Direttore:

- a) viene nominato e revocato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente;
- b) ha il compito di dirigere la struttura associativa e di assicurarne il regolare funzionamento;
- c) propone al Presidente l'assunzione, il trattamento economico e la risoluzione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione;
- d) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi dell'Associazione, ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari;
- e) funge da Segretario in sede di Assemblea e di Consiglio Direttivo;
- f) dispone i pagamenti, previo accertamento che rientrino nelle previsioni di spesa e nella disponibilità economica dell'Associazione.

Art. 24 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori viene eletto dall'Assemblea e si compone di due membri effettivi, di cui almeno uno scelto tra le persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili, che restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione al bilancio consuntivo annuale, possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 25 - Bilancio preventivo e bilancio consuntivo

Per ciascun anno solare il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, che recepiscono i bilanci preventivi e i bilanci consuntivi dei Gruppi Merceologici.

Essi sono sottoposti all'esame e all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 maggio di ogni anno.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

TITOLO IV - MODIFICHE E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 26 - Modifiche statutarie

Le modifiche del presente Statuto e/o del Codice Etico sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria con la redazione di un verbale da parte di un notaio, con due terzi dei voti spettanti a tutti gli Associati.

Agli Associati che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate, è consentito il diritto di recesso, da notificare con lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 27 - Scioglimento

Qualora venisse richiesto lo scioglimento dell'Associazione da un numero di Associati rappresentanti inferiore ai due terzi della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea Straordinaria per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi con lettera raccomandata A.R., delibera con la verbalizzazione di un notaio e con il voto favorevole di più di due terzi dei voti spettanti a tutti gli Associati.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge.